

## COMUNICATO STAMPA

Bergamo, 19 marzo 2010 -*omissis*-

### **Determinazioni relative alla facoltà di rimborso in denaro delle Obbligazioni Convertibili UBI 2009/2013.**

Alla luce del possibile inasprimento della regolamentazione prudenziale in materia di capitale prospettato dal documento di consultazione pubblicato nel dicembre scorso dal Comitato di Basilea per la Supervisione Bancaria (“Strengthening the resilience of the banking sector”), i competenti organi aziendali hanno deliberato irrevocabilmente di non avvalersi della facoltà di Regolamento in Denaro/Contanti prevista dagli articoli 7, 12 e 13 del Regolamento del Prestito qualora il valore di mercato delle azioni UBI Banca alla data di riferimento sia superiore all’importo di 12,80 euro (a fronte di un valore nominale dell’obbligazione di 12,75 euro), lasciando immutata la facoltà di scelta per valori inferiori o uguali. Tale scelta consente inoltre di mitigare l’effetto sul conto economico (ai sensi dello IAS 32) della volatilità implicita derivante dalla valutazione dell’opzione in presenza di eventuali quotazioni prospettiche del titolo superiori a 12,80 euro. Si allega Regolamento.

*Per ulteriori informazioni:*

*UBI Banca – Investor Relations – tel. 035 392217*

*E-mail: [investor.relations@ubibanca.it](mailto:investor.relations@ubibanca.it)*

*UBI Banca – Relazioni con la stampa - tel. 030 2473591 – 035 29293511*

*E-mail: [relesterne@ubibanca.it](mailto:relesterne@ubibanca.it)*

*Copia del presente comunicato è disponibile sul sito [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it)*

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO  
"UBI 2009/2013 convertibile con facoltà di rimborso in azioni"**

**Articolo 1 - Importo, titoli e prezzo di emissione**

Il prestito obbligazionario convertibile denominato "UBI 2009/2013 convertibile con facoltà di rimborso in azioni" (il "**Prestito Obligazionario**" o il "**Prestito**"), di valore nominale complessivo massimo pari ad Euro 639.145.872, è costituito da massime n. 50.129.088 obbligazioni convertibili in azioni ordinarie UBI - Unione di Banche Italiane S.c.p.a. (rispettivamente le "**Obbligazioni**" e le "**Azioni UBI**"), del valore nominale unitario pari ad Euro 12,75 (il "**Valore Nominale**"), emesse da UBI - Unione di Banche Italiane S.c.p.a. ("**UBI Banca**", la "**Banca**" o l'"**Emittente**") in data 10 luglio 2009 (la "**Data di Emissione**") ad un prezzo di emissione pari al 100% del Valore Nominale.

Le Obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e delle relative norme di attuazione.

Le Obbligazioni sono al portatore e non sono frazionabili.

La consegna delle Obbligazioni avverrà mediante messa a disposizione dei sottoscrittori (gli "**Obbligazionisti**") per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (gli "**Intermediari Aderenti**") entro il decimo giorno lavorativo successivo alla Data di Emissione.

**Articolo 2 – Durata del Prestito**

Il Prestito avrà durata dal 10 luglio 2009 (la "**Data di Godimento**") al 10 luglio 2013 (la "**Data di Scadenza**"), salve le ipotesi in cui il godimento delle obbligazioni cessi prima della Data di Scadenza per effetto di quanto stabilito agli articoli 5 e 12 del presente regolamento.

**Articolo 3 - Interessi**

Gli Obbligazionisti avranno il diritto di ricevere, il 10 luglio di ciascun anno di vita delle Obbligazioni (ciascuna, una "**Data di Pagamento**"), una cedola fissa (la "**Cedola**") pari al 5,75% annuo lordo del Valore Nominale (il "**Tasso di Interesse**"). Le Cedole saranno calcolate secondo la convenzione ACT/365.

Ogni Obbligazione cesserà di produrre interessi dalla prima nel tempo delle seguenti date: (i) dalla Data di Scadenza (inclusa); (ii) in caso di esercizio da parte degli Obbligazionisti del Diritto di Conversione (come di seguito definito), ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, dalla Data di

Pagamento immediatamente precedente la relativa Data di Conversione (come di seguito definita) (inclusa); e (iii) in caso di esercizio da parte dell'Emittente dell'Opzione di Riscatto, dalla Data di Riscatto (inclusa).

Nel caso in cui il calcolo dell'interesse dovesse essere effettuato per un periodo che abbia termine in una data diversa da una Data di Pagamento, l'interesse sarà calcolato applicando al valore nominale complessivo il Tasso di Interesse e moltiplicando tale ammontare per il Tasso Frazionale (come di seguito definito). L'ammontare risultante sarà arrotondato al centesimo, restando inteso che ogni frazione di centesimo sarà ridotta al centesimo inferiore. Ai fini del presente articolo, per "**Tasso Frazionale**" si intende il numero effettivo di giorni di calendario trascorsi nel periodo di riferimento a far tempo dalla più recente Data di pagamento (inclusa) sino alla data in cui il calcolo degli interessi dovrà essere effettuato (esclusa), diviso per 365 giorni.

#### **Articolo 4 – Natura giuridica delle Obbligazioni**

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, generali, incondizionate e non subordinate dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e con le altre obbligazioni non privilegiate presenti e future della Banca. Le Obbligazioni saranno, pertanto, subordinate alle obbligazioni presenti e future della Banca che siano privilegiate in base a disposizioni generali e inderogabili di legge.

#### **Articolo 5 - Diritto di Conversione degli Obbligazionisti**

Non prima che siano trascorsi 18 (diciotto) mesi dalla Data di Godimento, i titolari delle Obbligazioni potranno, secondo le modalità ed i termini di seguito stabiliti, esercitare il diritto di richiedere la conversione in azioni ordinarie dell'Emittente, del valore nominale di Euro 2,5 ciascuna (le "**Azioni di Compendio**"), di tutte o parte delle Obbligazioni detenute (il "**Diritto di Conversione**").

Le Obbligazioni sono convertibili nel rapporto di n. 1 Azione di Compendio ogni n. 1 Obbligazione (il "**Rapporto di Conversione**").

Le Azioni di Compendio da emettersi in virtù dell'aumento di capitale a servizio del Prestito Obbligazionario, per massimo n. 255.658.348 Azioni UBI, di cui alla delibera del Consiglio di Gestione del 18 giugno 2009, in esercizio della delega di cui all'articolo 2420-ter cod. civ., conferitagli dall'Assemblea Straordinaria di UBI Banca del 9 maggio 2009, sono irrevocabilmente ed esclusivamente destinate alla conversione delle Obbligazioni fino alla scadenza del termine ultimo fissato per la conversione delle Obbligazioni stesse.

Il Diritto di Conversione potrà essere esercitato mediante presentazione di apposita richiesta (la "**Domanda di Conversione**") all'Intermediario Aderente presso cui le Obbligazioni sono detenute, in un qualsiasi Giorno Lavorativo Bancario (come di seguito definito) a decorrere dal 10 gennaio 2011 e

fino al quinto Giorno Lavorativo Bancario che precede la Data di Scadenza (il “**Periodo di Conversione**”), salve le ipotesi di sospensione di cui al successivo Articolo 7.

In sede di presentazione della Domanda di Conversione, gli Obbligazionisti dovranno, a pena di inefficacia della Domanda di Conversione medesima, (i) prendere atto che le Azioni UBI non sono state e non saranno registrate ai sensi del *Securities Act 1933* e successive modificazioni, vigente negli Stati Uniti d'America (il “**Securities Act**”) e (ii) dichiarare di non essere una *U.S. Person*, come definita ai sensi della *Regulation S* del *Securities Act*.

Le Azioni di Compendio saranno messe a disposizione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., il terzo Giorno di Borsa Aperta (come di seguito definito) del mese di calendario successivo a quello di presentazione della Domanda di Conversione da parte degli Obbligazionisti (la “**Data di Conversione**”), salvo per le Domande di Conversione presentate nell’ultimo mese di calendario del Periodo di Conversione, in relazione alle quali le Azioni di Compendio saranno messe a disposizione alla Data di Scadenza.

Come precisato all’articolo 3 che precede, le Obbligazioni convertite frutteranno interessi sino alla Data di Pagamento immediatamente precedente la Data di Conversione.

Le Azioni di Compendio attribuite in conversione agli Obbligazionisti saranno inserite nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli e avranno godimento pari a quello delle Azioni UBI trattate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l’“**MTA**”) alla Data di Conversione.

Le Obbligazioni presentate per la conversione dovranno essere munite di tutte le cedole aventi scadenza posteriore alla data di presentazione della Domanda di Conversione. L’ammontare delle Cedole eventualmente mancanti dovrà essere versato dall’Obbligazionista contestualmente alla presentazione della Domanda di Conversione.

Per “**Giorno Lavorativo Bancario**” deve intendersi qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche sono aperte in Italia per l’esercizio della loro attività.

Per “**Giorno di Borsa Aperta**” deve intendersi qualunque giorno nel quale l’MTA è aperto per la negoziazione degli strumenti finanziari in esso trattati.

## **Articolo 6 - Frazioni**

Nei casi in cui all’Obbligazionista spetti, in conseguenza dell’esercizio del Diritto di Conversione, un numero non intero di Azioni di Compendio, l’Emittente procederà alla consegna di Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero e riconoscerà in contanti il controvalore, arrotondato al centesimo di Euro superiore, della parte frazionaria valutata in base alla media ponderata

dei Prezzi Ufficiali delle Azioni UBI negli ultimi quindici Giorni di Borsa Aperta del mese solare precedente a quello di presentazione della Domanda di Conversione.

### **Articolo 7 – Opzione di Regolamento in Denaro (\*)**

In caso di presentazione delle Domande di Conversione da parte degli Obbligazionisti, l'Emittente avrà la facoltà di adempiere l'obbligo di consegnare Azioni di Compendio, sorto a seguito dell'esercizio del Diritto di Conversione, corrispondendo, in luogo delle Azioni di Compendio, una somma in denaro pari al controvalore delle Azioni di Compendio determinato sulla base della media aritmetica dei Prezzi Ufficiali (come definiti nel Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.) dell'Azione UBI rilevati nel periodo compreso fra il quarto Giorno di Borsa Aperta precedente e il quarto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di esercizio di tale facoltà (l'“**Opzione di Regolamento in Denaro**”). In caso di esercizio dell'Opzione di Regolamento in Denaro, l'Emittente si impegna a pagare le somme di denaro, ai termini e alle condizioni sopra indicati, a fronte di tutte le Domande di Conversione presentate dagli Obbligazionisti nel medesimo Giorno Lavorativo Bancario.

A tal fine, entro il secondo Giorno Lavorativo Bancario successivo alla data di presentazione della Domanda di Conversione effettuata da qualsivoglia Obbligazionista, l'Emittente comunicherà a tale Obbligazionista, tramite gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., l'esercizio dell'Opzione di Regolamento in Denaro. L'obbligo di comunicazione dell'Emittente ai titolari si intenderà adempiuto con la sola comunicazione effettuata agli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.

I pagamenti verranno effettuati il terzo Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno del periodo di rilevazione del valore delle Azioni UBI, come sopra determinato.

(\*) Il Consiglio di Gestione del 19 marzo 2010 ha adottato la decisione irrevocabile di non esercitare l'Opzione di Regolamento in Denaro di cui al presente articolo qualora il valore di mercato delle Azioni UBI, rilevato nel periodo e con le modalità indicati nel presente articolo, sia superiore all'importo di Euro 12,80 (dodici/80).

### **Articolo 8 - Sospensione del Periodo di Conversione**

Il Periodo di Conversione dovrà intendersi automaticamente sospeso:

- a) dalla data del Consiglio di Gestione (inclusa) che ha deliberato di proporre all'Assemblea degli azionisti di deliberare sulla distribuzione di dividendi o riserve, e sino alla data di stacco in borsa dei relativi dividendi (esclusa);
- b) dalla data del Consiglio di Gestione (inclusa) che ha deliberato di proporre all'Assemblea degli azionisti di deliberare sull'incorporazione di UBI Banca in altra società, ovvero sulla fusione o scissione, e sino al giorno immediatamente successivo a quello in cui si è tenuta l'assemblea;

In relazione alla lettera a) del presente articolo, nell'ipotesi in cui l'Assemblea degli azionisti non deliberi la distribuzione dei dividendi, la sospensione del Periodo di Conversione cesserà di avere effetto il giorno immediatamente successivo a quello in cui si è tenuta l'Assemblea.

### **Articolo 9 - Diritti degli Obbligazionisti in caso di operazioni sul capitale sociale dell'Emittente**

Qualora, tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza delle Obbligazioni, siano eseguite operazioni sul capitale sociale dell'Emittente, il Rapporto di Conversione indicato all'articolo 5 del presente regolamento sarà rettificato dall'Emittente, il quale comunicherà, ai sensi dell'articolo 19 che segue, il nuovo Rapporto di Conversione, quale risulterà a seguito della modifica effettuata in conformità con quanto disposto nel presente articolo.

In particolare:

- a) nelle ipotesi in cui l'Emittente effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero proceda all'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in Azioni UBI, warrant su Azioni UBI ovvero altri strumenti simili, offerti in opzione agli azionisti dell'Emittente, tale diritto di opzione sarà attribuito, alle stesse condizioni e nei medesimi termini, anche agli Obbligazionisti, sulla base del Rapporto di Conversione.
- b) nelle ipotesi di aumenti gratuiti di capitale mediante imputazione a capitale di utili o riserve che comportino emissione di nuove azioni, il Rapporto di Conversione sarà soggetto ad aggiustamento, moltiplicando il Rapporto di Conversione in essere al momento immediatamente precedente l'emissione in questione per la seguente frazione::

A

B

dove:

A è il valore nominale complessivo delle Azioni UBI in circolazione, immediatamente dopo l'emissione in questione; e

B è il valore nominale complessivo delle Azioni UBI in circolazione, immediatamente prima dell'emissione in questione.

Tale aggiustamento sarà efficace alla data di emissione delle Azioni UBI in questione.

- c) nelle ipotesi di:
  - aumento gratuito del valore nominale delle Azioni UBI;
  - riduzione valore nominale delle Azioni UBI per perdite;

- aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione;
- modificazioni dell'atto costitutivo concernenti la ripartizione degli utili;
- incorporazione di altra società in UBI Banca,

il Rapporto di Conversione non sarà rettificato;

- d) nelle ipotesi di raggruppamento o frazionamento delle Azioni UBI, il Rapporto di Conversione sarà soggetto ad aggiustamento moltiplicando il Rapporto di Conversione in essere immediatamente prima del verificarsi di tale raggruppamento o frazionamento per la seguente frazione:

$$\frac{A}{B}$$

dove:

A è il numero totale di Azioni UBI in circolazione immediatamente dopo, e per effetto, rispettivamente, del raggruppamento o frazionamento; e

B è il numero totale di Azioni UBI in circolazione immediatamente prima, rispettivamente, di tale raggruppamento o frazionamento.

Tale aggiustamento sarà efficace alla data in cui divengono efficaci, rispettivamente, il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni UBI.

- e) nelle ipotesi di fusione dell'Emittente in o con altra società (fatta eccezione per i casi di fusione in cui l'Emittente sia la società incorporante), nonché in caso di scissione (fatta eccezione per i casi di scissione in cui l'Emittente sia la società beneficiaria), ad ogni Obbligazione sarà riconosciuto il Diritto di Conversione in un numero di azioni della società risultante dalla fusione o dalla scissione, equivalente al numero di azioni che sarebbero state assegnate ad ogni Azione UBI, sulla base del relativo rapporto di concambio, ove l'Obbligazione fosse stata convertita prima della data di efficacia della fusione o scissione.

L'elencazione sopra riportata non è esaustiva. In caso di compimento da parte di UBI Banca di operazioni sul capitale diverse da quelle sopra indicate, il Rapporto di Conversione potrà essere rettificato dall'Emittente sulla base di metodologie di generale accettazione e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, in relazione ad ogni aggiustamento del Rapporto di Conversione, ai sensi del presente articolo nonché degli articoli 10 e 11 che seguono, qualora il

Rapporto di Conversione come determinato, non risulti un multiplo intero di 0,01, lo stesso sarà arrotondato per difetto al multiplo intero di 0,01 più vicino.

### **Articolo 10 – Diritti degli Obbligazionisti in caso di distribuzione di riserve e dividendi**

Nei casi in cui, tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza sia deliberata la distribuzione (la “**Distribuzione**”) di:

- riserve disponibili;
- dividendi straordinari (come di seguito definiti),

salvo che non sia già stato effettuato un aggiustamento per questa stessa distribuzione ai sensi di una delle altre disposizioni del presente regolamento, il Rapporto di Conversione sarà soggetto ad aggiustamento moltiplicando il Rapporto di Conversione in essere al momento immediatamente precedente la Distribuzione per la seguente frazione:

$$\frac{A}{A - B}$$

dove:

- A è la media aritmetica dei Prezzi Ufficiali delle Azioni UBI nei tre Giorni di Borsa Aperta antecedenti la data del Consiglio di Gestione che delibera la proposta di Distribuzione; e
- B è il valore della Distribuzione attribuibile ad una Azione UBI, determinato dividendo il valore complessivo della Distribuzione per il numero di Azioni UBI aventi diritto a ricevere tale Distribuzione.

Per “**Dividendo Straordinario**” si intende quella parte di dividendo distribuito che eccede il 7% di *Dividend Yield* (come di seguito definito).

Per “**Dividend Yield**” si intende il rapporto tra dividendo per azione, come deliberato, e la media aritmetica dei Prezzi Ufficiali registrati dalle Azioni UBI nei venti Giorni di Borsa Aperta antecedenti la data del Consiglio di Gestione che ha deliberato la proposta di Distribuzione.

Tale aggiustamento sarà efficace dalla data in cui le Azioni UBI saranno negoziate ex dividendo sull’MTA.

### **Articolo 11 – Diritti degli Obbligazionisti in caso di offerta pubblica di acquisto sulle Azioni UBI**

Nel caso in cui, tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza sia resa pubblica l’intenzione di effettuare un’offerta pubblica di acquisto o di scambio diretta agli azionisti dell’Emittente concernente tutte o parte delle Azioni UBI (l’“**OPA**”), diversa in ogni caso da un’OPA lanciata dall’Emittente sulle



azioni proprie, l'Emittente si impegna a dare notizia agli Obbligazionisti nelle forme di cui al successivo articolo 19 della facoltà di esercitare il Diritto di Conversione in qualunque momento, se del caso anche in via anticipata rispetto all'inizio del Periodo di Conversione e/o anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 8 che precede, con il preavviso massimo consentito dai termini dell'OPA, e a fare tutto quanto in proprio potere affinché la Data di Conversione cada in un giorno tale da consentire agli Obbligazionisti che esercitino il Diritto di Conversione di poter apportare all'OPA medesima le Azioni di Compendio emesse a favore degli Obbligazionisti a seguito dell'esercizio del Diritto di Conversione.

In tal caso alle Domande di Conversione presentate nei 30 giorni di calendario successivi alla pubblicazione dell'avviso con cui l'Emittente ha dato notizia dell'OPA sarà applicato un diverso rapporto di conversione (il "**Rapporto di Conversione in caso di OPA**") da determinarsi come di seguito indicato:

Rapporto di Conversione in caso di OPA = Rapporto di Conversione  $\times [1 + ([PR]\% \times R/T)]$

dove:

R è il numero di giorni tra l'ultima data valida per l'adesione all'OPA e la Data di Scadenza.

T è il numero di giorni tra la Data di Godimento e la Data di Scadenza.

PR è il valore percentuale del premio dell'opzione implicita nell'obbligazione all'emissione ed è pari a 5,60%.

### **Articolo 12 - Opzione di Riscatto dell'Emittente (\*)**

Decorsi 18 (diciotto) mesi dalla Data di Godimento, l'Emittente avrà il diritto di procedere al riscatto totale o parziale delle Obbligazioni in circolazione mediante pagamento di una somma in denaro (il "**Regolamento in Contanti**") e/o consegna di Azioni UBI (il "**Regolamento in Azioni**" o il "**Regolamento Misto**" nel caso di pagamento in azioni e denaro), secondo le modalità di seguito indicate (l' "**Opzione di Riscatto**"). A tal fine, l'Emittente pubblicherà, entro il ventitreesimo Giorno Lavorativo Bancario precedente la data in cui procederà al riscatto (la "**Data di Riscatto**"), un avviso ai sensi dell'articolo 19 del presente regolamento (l' "**Avviso di Esercizio dell'Opzione di Riscatto**"), in cui sarà indicata l'intenzione dell'Emittente di esercitare l'Opzione di Riscatto, la quota di Valore Nominale in relazione alla quale viene esercitata l'Opzione di Riscatto, la percentuale rispetto alla quale l'Emittente intende esercitare l'Opzione di Riscatto, nonché la modalità di regolamento del riscatto (Regolamento in Contanti, Regolamento in Azioni o Regolamento Misto. In quest'ultimo caso sarà altresì indicata in termini percentuali la ripartizione tra denaro e Azioni UBI).

Alla Data di Riscatto:

a) se il valore di mercato delle Azioni UBI, determinato sulla base della media aritmetica dei Prezzi Ufficiali delle Azioni UBI rilevata nel Periodo di Rilevazione per il Riscatto (come di seguito definito) (il "**Valore di Mercato delle Azioni UBI nel Periodo di Rilevazione per il Riscatto**"), è

superiore al rapporto tra il Valore Nominale dell'Obbligazione e il Rapporto di Conversione (il **“Prezzo di Conversione”**), l'Emittente::

- i. consegnerà agli Obbligazionisti un numero di Azioni UBI pari alla somma fra (i) il numero di Azioni di Compendio risultante dal Rapporto di Conversione e (ii) il numero di Azioni UBI risultante dalla divisione fra il 10% del Valore Nominale dell'Obbligazione (il **“Premio”**) e il Valore di Mercato delle Azioni UBI nel Periodo di Rilevazione per il Riscatto (le **“Azioni UBI per il Riscatto A”**); o
  - ii. pagherà una somma in denaro equivalente al controvalore delle Azioni UBI per il Riscatto A (valorizzate al Valore di Mercato delle Azioni UBI nel Periodo di Rilevazione per il Riscatto);
  - iii. consegnerà, nella proporzione comunicata nell'Avviso di Esercizio dell'Opzione di Riscatto, un numero di Azioni UBI e pagherà una somma in denaro, il cui valore complessivo sarà equivalente al controvalore delle Azioni UBI per il Riscatto A (valorizzate al Valore di Mercato delle Azioni UBI nel Periodo di Rilevazione per il Riscatto);
- b) se il Valore di Mercato delle Azioni UBI nel Periodo di Rilevazione per il Riscatto, è inferiore al Prezzo di Conversione, l'Emittente:
- i. consegnerà ai titolari un numero di Azioni UBI (le **“Azioni UBI per il Riscatto B”**), risultante dalla divisione fra (i) il Valore Nominale dell'Obbligazione aumentato del Premio e (ii) il Valore di Mercato delle Azioni UBI nel Periodo di Rilevazione per il Riscatto; o
  - ii. pagherà il 110% del Valore Nominale dell'Obbligazione; o
  - iii. consegnerà, nella proporzione comunicata nell'Avviso di Esercizio dell'Opzione di Riscatto, un numero di Azioni UBI e pagherà una somma in denaro, il cui valore complessivo sarà equivalente al controvalore delle Azioni UBI per il Riscatto B (valorizzate al Valore di Mercato delle Azioni UBI nel Periodo di Rilevazione per il Riscatto).

Il Periodo di Rilevazione per il Riscatto decorre dal terzo Giorno di Borsa Aperta (compreso) successivo al giorno in cui è pubblicato l'Avviso di Esercizio dell'Opzione di Riscatto e termina il sesto Giorno di Borsa Aperta (compreso) antecedente la Data di Riscatto.

In ogni caso, il numero di Azioni UBI per il Riscatto B non potrà essere superiore al numero di Azioni UBI risultante dal rapporto tra il Valore Nominale dell'Obbligazione e il valore nominale delle Azioni UBI. A tal fine, nel caso in cui il valore delle Azioni UBI per il Riscatto B (valorizzate al Valore di Mercato delle Azioni UBI nel Periodo di Rilevazione per il Riscatto) sia inferiore al Valore Nominale delle Obbligazioni aumentato del Premio, l'Emittente verserà ai titolari delle Obbligazioni un conguaglio in denaro pari alla differenza tra i predetti valori.

Nei casi di cui alle lettere a) romanino (i) e (iii) e b) romanino (i) e (iii), l'Emittente procederà alla consegna di Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero e riconoscerà in contanti il controvalore, arrotondato al centesimo di Euro superiore, della parte frazionaria.

Nei casi di cui alle lettere a) romanino (i) e (iii) e b) romanino (i) e (iii), ove il valore delle Azioni UBI consegnate, valorizzate al Prezzo Ufficiale delle Azioni UBI alla Data di Riscatto, (unitamente alla somma di denaro versata per la parte frazionaria e alla somma di denaro corrisposta nell'ipotesi di cui al romanino (iii)) sia inferiore al Valore Nominale dell'Obbligazione, l'Emittente verserà ai titolari delle Obbligazioni, il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo alla Data di Riscatto, una somma in denaro a titolo di conguaglio pari alla differenza fra il valore delle Azioni UBI alla Data di Riscatto (e la somma di denaro versata per la parte frazionaria, unitamente eventualmente alla somma di denaro corrisposta nell'ipotesi di cui al romanino (iii)) e il Valore Nominale dell'Obbligazione, in modo tale che il valore complessivamente attribuito ai titolari delle Obbligazioni sia pari al Valore Nominale.

Nel caso in cui l'Emittente proceda ad un riscatto parziale, che in ogni caso non potrà essere inferiore al 20% del valore nominale complessivo del Prestito residuo, tale riscatto sarà esercitato nei confronti di ciascun Obbligazionista mediante rimborso parziale del Valore Nominale di ciascuna Obbligazione.

In caso di riscatto parziale le previsioni del presente articolo saranno applicate pro quota in base alla parte di Valore Nominale oggetto di Riscatto.

Successivamente alla Data di Riscatto, in caso di riscatto parziale, l'Emittente comunicherà, con le modalità di cui all'articolo 19 del presente Regolamento, (i) il nuovo Rapporto di Conversione e (ii) il nuovo ammontare della Cedola, ricalcolato sulla base del nuovo Valore Nominale delle Obbligazioni (nessuna modifica sarà apportata, invece, al Tasso di Interesse). Le Obbligazioni, per la quota di Valore Nominale riscattata, cesseranno di essere fruttifere alla Data di Riscatto e nessun diritto potrà essere vantato in relazione agli interessi non ancora maturati.

(\*) Il Consiglio di Gestione del 19 marzo 2010 ha adottato la decisione irrevocabile di non esercitare l'Opzione di Riscatto mediante Regolamento in Contanti di cui al presente articolo qualora il valore di mercato delle Azioni UBI, rilevato nel periodo e con le modalità indicati nel presente articolo, sia superiore all'importo di Euro 12,80 (dodici/80).

### **Articolo 13 - Rimborso delle Obbligazioni a Scadenza (\*)**

Alla Data di Scadenza, fatto salvo quanto previsto all'articolo 12, le Obbligazioni non convertite nel corso del Periodo di Conversione (le "**Obbligazioni non Convertite**") saranno rimborsate alla pari.

L'Emittente avrà il diritto di adempiere l'obbligo di rimborso delle Obbligazioni non Convertite mediante il pagamento di una somma in denaro (il "**Regolamento in Contanti**") e/o la consegna di Azioni UBI (il "**Regolamento in Azioni**") e in caso di pagamento in denaro ed azioni, il "Regolamento Misto").

A tal fine entro il ventitreesimo Giorno Lavorativo Bancario che precede la Data di Scadenza, l'Emittente pubblicherà un avviso, ai sensi dell'articolo 19 del presente regolamento, con cui comunicherà ai titolari delle Obbligazioni non Convertite le modalità di regolamento del rimborso (l'“**Avviso sulle Modalità di Regolamento del Rimborso**”).

Alla Data di Scadenza l'Emittente:

- a) in caso di Regolamento in Contanti, rimborserà alla pari le Obbligazioni non Convertite, mediante versamento di una somma in denaro pari al Valore Nominale di ciascuna Obbligazione non Convertita.
- b) in caso di Regolamento in Azioni, consegnerà agli Obbligazionisti un numero di Azioni UBI, valorizzate come di seguito indicato, il cui controvalore sarà pari al Valore Nominale delle Obbligazioni non Convertite.
- c) In caso di Regolamento Misto, consegnerà ai titolari delle Obbligazioni oggetto di rimborso, nelle proporzioni dichiarate nell'Avviso sulle Modalità di Regolamento del Rimborso, Azioni UBI, valorizzate al Valore delle Azioni UBI per il Rimborso, e denaro, fino ad assicurare un controvalore pari al Valore Nominale delle Obbligazioni.

L'Emittente procederà alla consegna di Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero e riconoscerà in contanti il controvalore, arrotondato al centesimo di Euro superiore, della parte frazionaria.

Il valore delle Azioni UBI sarà determinato sulla base della media aritmetica dei Prezzi Ufficiali delle Azioni UBI rilevati nel corso del Periodo di Rilevazione per il Rimborso (come di seguito definito) (il “Valore delle Azioni UBI per il Rimborso”).

Il Periodo di Rilevazione per il Rimborso decorre dal terzo Giorno di Borsa Aperta (compreso) successivo al giorno in cui è pubblicato l'Avviso sulle Modalità di Regolamento del Rimborso e termina il sesto Giorno di Borsa Aperta (compreso) antecedente la Data di Scadenza.

Ove il Valore delle Azioni UBI per il Rimborso sia inferiore al valore nominale delle Azioni UBI, l'Emittente consegnerà ai titolari delle Obbligazioni non Convertite un numero di azioni non superiore a quello risultante dal rapporto tra il Valore Nominale delle Obbligazioni e il valore nominale delle Azioni UBI e verserà agli stessi titolari delle Obbligazioni non Convertite, il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo alla Data di Scadenza, una somma in denaro a titolo di conguaglio, pari alla differenza fra il Valore Nominale delle Obbligazioni Convertibili e il Valore delle Azioni UBI per il Rimborso moltiplicato per il numero di Azioni UBI consegnate.

In ogni caso, ove il Prezzo Ufficiale delle Azioni UBI alla Data di Scadenza sia inferiore al Valore delle Azioni UBI per il Rimborso, l'Emittente verserà ai titolari delle Obbligazioni non Convertite, il

primo Giorno Lavorativo Bancario successivo alla Data di Scadenza, una somma in denaro a titolo di conguaglio pari alla differenza fra i due prezzi moltiplicata per il numero di Azioni UBI consegnate.

(\*) Il Consiglio di Gestione del 19 marzo 2010 ha adottato la decisione irrevocabile di non avvalersi della facoltà di Rimborso delle Obbligazioni a Scadenza mediante Regolamento in Contanti di cui al presente articolo qualora il valore di mercato delle Azioni UBI, rilevato nel periodo e con le modalità indicati nel presente articolo, sia superiore all'importo di Euro 12,80 (dodici/80).

#### **Articolo 14 – Pagamenti**

Il pagamento del capitale, degli interessi e delle altre somme dovute per le Obbligazioni sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e normative applicabili nel luogo di pagamento. Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli Obbligazionisti in relazione a tali pagamenti.

Nel caso in cui la data di pagamento del capitale, degli interessi e di qualsiasi altra somma dovuta per le Obbligazioni non cada in un Giorno Lavorativo, il pagamento sarà effettuato nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo. Ai soli fini di questo Articolo per "Giorno Lavorativo" si deve intendere ogni giorno nel quale il sistema Trans-european Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) è operativo.

Le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni saranno corrisposte agli aventi diritto mediante accredito sul conto corrente indicato dall'Obbligazionista all'Intermediario Aderente presso cui le Obbligazioni sono detenute.

#### **Articolo 15 - Regime fiscale**

Le informazioni fornite qui di seguito riassumono il regime fiscale relativo alle Obbligazioni ai sensi della legislazione italiana vigente alla data del presente regolamento.

Il regime fiscale relativo alle Obbligazioni, come di seguito illustrato, tiene conto – tra le altre – delle più recenti modifiche apportate al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (“**D.P.R. 917/1986**” o “**TUIR**”) alla data di emissione ma non si può escludere che in futuro vengano approvati provvedimenti legislativi che potrebbero modificare – in tutto o in parte – il regime fiscale qui di seguito descritto.

In ogni caso, quanto segue non intende costituire un'analisi esauriente del regime fiscale delle Obbligazioni. Si invitano pertanto gli investitori a consultare i loro consulenti al fine di conoscere nel dettaglio il regime fiscale proprio delle Obbligazioni.

##### *Interessi, premi e altri proventi*

Gli interessi, i premi e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni sono assoggettati al trattamento fiscale ordinariamente applicabile a interessi, premi ed altri proventi relativi ad obbligazioni emesse dalle banche.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 1, e 2 del Decreto Legislativo 1 aprile 1996, n. 239 (“**D.Lgs. 239/1996**”), gli interessi, i premi e gli altri proventi relativi alle obbligazioni con durata superiore a 18 mesi emesse dalle banche sono soggetti ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 12,50 per cento, se percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato (i cosiddetti “**nettisti**”):

- (a) persone fisiche, anche se esercenti attività commerciali;
- (b) società semplici, società di fatto non aventi per oggetto l’esercizio di attività commerciali e associazioni per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
- (c) enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), del D.P.R. 917/1986, compresi i soggetti indicati nel successivo art. 74 del D.P.R. 917/1986 (Stato ed enti pubblici);
- (d) soggetti esenti dall’Imposta sul Reddito delle Società (“**IRES**”).

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, D.Lgs. 239/1996, le persone fisiche esercenti attività commerciali e gli enti pubblici o privati, diversi dalle società, di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), D.P.R. 917/1986, includono nel proprio reddito imponibile gli interessi, i premi e gli altri proventi relativi alle obbligazioni riconducibili alle attività commerciali esercitate, con la possibilità di scomputare dalle imposte dovute, in sede di dichiarazione dei redditi, il prelievo subito. L’imposta sostitutiva è applicata, tra gli altri, da banche, società fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, agenti di cambio ed altri intermediari finanziari residenti nel territorio dello Stato autorizzati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze presso cui le obbligazioni sono depositate.

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.Lgs. 239/1996, qualora le obbligazioni non siano depositate presso i predetti intermediari autorizzati, l’imposta sostitutiva è applicata dall’intermediario che interviene nella erogazione degli interessi, dei premi e degli altri proventi delle obbligazioni ovvero dall’emittente stesso.

Di norma, l’imposta sostitutiva non è applicata sugli interessi, premi e altri proventi derivanti da obbligazioni percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato (i cosiddetti “**lordisti**”):

- (a) le società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate;
- (b) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione;
- (c) gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- (d) i fondi comuni di investimento in valori mobiliari di cui alla L. 23 marzo 1983, n. 77, i fondi comuni di investimento in valori mobiliari di cui alla L. 14 agosto 1993, n. 344, le società di

investimento a capitale variabile di cui alla L. 25 gennaio 1992, n. 84, i fondi di investimento immobiliare di cui alla L. 25 gennaio 1994, n. 86, i fondi pensione di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, ed i cosiddetti fondi comuni di investimento “lussemburghesi storici” di cui all’art. 11-bis del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito in legge 25 novembre 1983, n. 649.

Rientrano nella categoria dei soggetti “lordisti” anche le stabili organizzazioni in Italia di società o enti commerciali non residenti, alle quali le Obbligazioni siano effettivamente connesse.

In aggiunta ai requisiti di carattere soggettivo di cui sopra, perché gli interessi, i premi e gli altri proventi delle obbligazioni possano essere percepiti dai suddetti soggetti al “lordo”, ossia senza l’applicazione, dell’imposta sostitutiva, è in generale necessario che le stesse siano depositate presso i predetti intermediari autorizzati residenti come sopra individuati ovvero non residenti (CEDEL, EUROCLEAR).

Qualora le obbligazioni siano depositate presso intermediari autorizzati, gli interessi, i premi e gli altri proventi delle obbligazioni percepiti dai soggetti residenti nell’esercizio dell’impresa concorrono pertanto alla formazione del reddito complessivo del percipiente assoggettato alle aliquote ordinarie d’imposta sul reddito.

Gli interessi, i premi e gli altri proventi delle obbligazioni percepiti dagli organismi d’investimento collettivo del risparmio (“**O.I.C.R.**”) di cui all’art. 8, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 (“**D.Lgs. 461/1997**”), non scontano alcun prelievo alla fonte e concorrono per intero alla formazione del risultato maturato annuo della gestione soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 12,50%.

I proventi delle obbligazioni percepiti dai fondi pensione di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 concorrono per intero alla formazione del risultato maturato annuo della gestione soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota dell’11%.

Ai sensi del D.L. 25 settembre 2001, n. 351 (“**D.L. 351/2001**”), convertito con modificazioni in legge 23 novembre 2001, n. 410, come successivamente modificato dall’art. 41-bis del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, i proventi conseguiti dai fondi di investimento immobiliare, ivi inclusi gli interessi, i premi e gli altri proventi delle obbligazioni convertibili, sono soggetti ad imposizione solo al momento del pagamento dei proventi relativi alle quote secondo il loro proprio regime.

Ai sensi dell’art. 6, D.Lgs. 239/1996, non sono soggetti all’applicazione dell’imposta sostitutiva, al ricorrere di determinate condizioni, gli interessi, i premi e gli altri proventi delle obbligazioni percepiti da:

(a) soggetti residenti in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’art. 168-bis del D.P.R. 917/1986 ovvero, fino al periodo di imposta in cui il suddetto decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, se percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un

adeguato scambio d'informazione con l'Italia come indicati nel D.M. 4 settembre 1996 e successive integrazioni e modificazioni;

- (b) enti o organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- (c) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui alla precedente lettera (a);
- (d) banche centrali e organismi che gestiscono anche riserve ufficiali dello Stato.

Il regime di esonero dall'imposta sostitutiva trova applicazione a condizione che le obbligazioni siano depositate presso un intermediario autorizzato.

Per i soggetti non residenti l'esenzione da imposta sostitutiva è subordinata alla presentazione dell'apposita documentazione prevista dal Ministero delle Finanze che attesti la sussistenza dei requisiti.

Qualora non siano verificate le predette condizioni sostanziali e documentali, ai proventi di cui trattasi si applica l'imposta sostitutiva nella misura del 12,50%. Resta salva, comunque, l'applicazione delle disposizioni più favorevoli contenute nelle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, ovvero dal D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143, ove applicabili.

#### *Plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle Obbligazioni*

In linea generale, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle Obbligazioni sono soggette ad un regime impositivo differente a seconda della tipologia di investitore che pone in essere tale cessione. In base alla normativa vigente, peraltro, le cessioni di "titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni" (quali le Obbligazioni) sono possono essere assimilate alle cessioni di partecipazioni, e soggette al regime fiscale alle stesse applicabile. In particolare, le plusvalenze costituiscono redditi diversi di natura finanziaria soggetti ad imposizione fiscale con le stesse modalità previste per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni azionarie (articoli 67 e seguenti del TUIR) distinguendo quindi a seconda che la cessione delle Obbligazioni si riferisca ad una partecipazione "non qualificata" ovvero "qualificata".

Ai fini delle disposizioni di cui trattasi, una partecipazione si considera "qualificata" se rappresenta, nel caso di società quotate, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% ovvero, alternativamente, una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5%. Al fine di stabilire se tali percentuali minime siano state superate, si deve tener conto anche dei titoli o dei diritti attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni qualificate (ad esempio: warrant di sottoscrizione e di acquisto, opzioni di acquisto di partecipazioni, diritti d'opzione di cui agli articoli 2441 e 2420-bis del codice civile, obbligazioni convertibili). Di conseguenza, si può verificare un'ipotesi di cessione di partecipazione qualificata anche nel caso in cui siano ceduti soltanto titoli o diritti che, autonomamente considerati ovvero insieme alle altre partecipazioni cedute, rappresentino



una percentuale di diritti di voto e di partecipazione superiori ai limiti indicati. Al fine di individuare le percentuali di diritti di voto e di partecipazione, è necessario cumulare le cessioni effettuate nell'arco di dodici mesi.

Di seguito si riporta il regime fiscale di singole tipologie di investitori.

(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, società semplici e soggetti equiparati

Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di attività d'impresa, realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, ovvero da società semplici e da soggetti equiparati, mediante cessione a titolo oneroso delle Obbligazioni sono soggette ad un diverso regime fiscale a seconda che la cessione si riferisca o meno a una partecipazione qualificata.

- Partecipazioni non qualificate

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia mediante la cessione di Obbligazioni che si riferiscano a una partecipazione non qualificata sono soggette ad un'imposta sostitutiva del 12,5%. In tal caso, il cedente potrà optare per l'assoggettamento ad imposizione della plusvalenza sulla base dei regimi della dichiarazione, del risparmio amministrato o del risparmio gestito, rispettivamente ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997.

- Partecipazioni qualificate

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia mediante la cessione di Obbligazioni che si riferiscano a una partecipazione qualificata concorrono alla formazione del reddito imponibile soggetto ad aliquota progressiva per il 49,72% del loro ammontare.

(ii) Persone fisiche esercenti attività d'impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (art. 5 del TUIR), società di capitali ed enti commerciali (art. 73, comma 1, lett. a), b) del TUIR) ovvero soggetti non residenti per il tramite di una stabile organizzazione in Italia

Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso delle Obbligazioni da parte di persone fisiche nell'esercizio di impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, escluse le società semplici, dalle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a), b) del TUIR, ovvero da soggetti non residenti per il tramite di una stabile organizzazione in Italia, concorrono a formare il reddito d'impresa del cedente per l'intero ammontare. Ai sensi dell'articolo 86, comma 4 del TUIR, nel caso in cui le Obbligazioni siano state possedute per un periodo non inferiore a tre anni, le plusvalenze possono, a scelta del contribuente, concorrere alla determinazione dell'imponibile in quote costanti nell'esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto.

(iii) Enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, fiscalmente residenti in Italia (articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR)

Le plusvalenze realizzate da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, ovvero da enti pubblici e privati fiscalmente residenti in Italia, diversi dalle società, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, sono soggette ad imposizione sulla base delle stesse disposizioni applicabili alle persone fisiche residenti, cui si rimanda (punto (i) sopra).

(iv) Fondi pensione italiani e O.I.C.R.

Le plusvalenze realizzate da fondi pensione italiani di cui al D. Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 e da OICR soggetti alla disciplina di cui all'articolo 8, commi da 1 a 4, del D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997 (fondi comuni di investimento in valori mobiliari e SICAV), sono incluse nel risultato annuo di gestione maturato soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota (i) dell'11% per i fondi pensione, e (ii) del 12,5% per gli OICR.

(v) Fondi comuni di investimento immobiliare

Le plusvalenze realizzate da fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ovvero dell'art. 14bis della L. n. 86 del 25 gennaio 1994 non sono soggette ad alcuna imposizione in capo al fondo.

(vi) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

- Partecipazioni non qualificate

Secondo l'interpretazione fornita dal Ministero delle Finanze nella Circolare n. 207 del 26 ottobre 1999, le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia, derivanti dalla cessione a titolo oneroso di Obbligazioni che si riferiscono a una partecipazione non qualificata non sono soggette a tassazione in Italia se, congiuntamente, le Obbligazioni (i) sono negoziate in mercati regolamentati e (ii) consentono di sottoscrivere una partecipazione "non qualificata" al capitale o al patrimonio di una società residente quotata in mercati regolamentati.

- Partecipazioni qualificate

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia, derivanti dalla cessione a titolo oneroso di Obbligazioni che si riferiscano a una partecipazione qualificata concorrono alla formazione del reddito imponibile del cedente per il 49,72% del loro ammontare, e sono soggette a tassazione con le aliquote previste a seconda che si tratti di una persona fisica ovvero di società od ente.

Peraltro, tali plusvalenze non sono soggette ad imposizione in Italia nel caso in cui il soggetto cedente risieda in uno Stato che ha concluso con l'Italia una Convenzione contro le doppie imposizioni ai sensi della quale la tassazione è riservata in via esclusiva allo Stato di residenza del soggetto cedente (in

modo conforme a quanto previsto dall'articolo 13, comma 5 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni elaborato in sede OCSE).

Inoltre, non sono soggette ad imposizione in Italia le plusvalenze derivanti dalla cessione di Obbligazioni che si riferiscono a partecipazioni non qualificate, a condizione che il soggetto cedente sia residente in uno Stato di cui all'articolo 6 del D. Lgs. n. 239 del 1 aprile 1996.

A seconda dei casi, la possibilità di beneficiare dei menzionati regimi di esenzione da imposizione sulle plusvalenze è subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante la sussistenza delle relative condizioni di applicazione.

### **Articolo 16 - Termini di prescrizione**

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data fissata ai sensi del presente Regolamento per il pagamento degli interessi e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui è cessato il godimento dell'Obbligazione.

### **Articolo 17 - Quotazione**

La Banca farà istanza per richiedere alla Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione delle Obbligazioni alla quotazione ufficiale.

### **Articolo 18 - Legge applicabile e foro competente**

Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con le Obbligazioni ovvero con il presente Regolamento sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano ovvero, ove l'Obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33, comma 2 del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

### **Articolo 19 - Varie**

La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge.

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, la Banca potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti.

Ove non diversamente disposto dalla legge, tutte le comunicazioni della Banca agli Obbligazionisti saranno effettuate mediante avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale/sul sito internet ([www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it)).